

## COMUNE DI LUCOLI

### **DIRETTIVE PER IL PAGAMENTO DELL'ICI – ANNO 2010**

I soggetti passivi d'imposta, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa **al di fuori** dei comuni ricompresi nel cratere sismico, come individuati dai Decreti n. 3 del 16.4.2009 e n. 11 del 17.7.2009 (cratere sismico) emanati dal Commissario delegato, entro il prossimo **16 giugno** dovranno effettuare il versamento dell'acconto I.C.I. 2010, ove dovuto. Qualora i suddetti contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare la liquidazione dell'acconto o del saldo I.C.I. 2009 (ove dovuto), possono sanare l'omissione ricorrendo all'istituto del "ravvedimento operoso" (versando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta del 3%, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza dell'obbligazione tributaria e sino alla data del versamento).

Al contrario, per le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni ricompresi nel cratere sismico, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, vige la sospensione del pagamento del tributo, ove dovuto, sino a tutto il 30.06.2010 (fatte salve ulteriori eventuali proroghe).

Al riguardo si rammenta che, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3757/09, art. 4, comma 5, i fabbricati distrutti o oggetto di Ordinanza sindacale di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, **l'imposta non è dovuta sino alla data della definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi.**

Di seguito il dettaglio delle aliquote:

#### **ALIQUOTE I.C.I. 2010**

- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole categorie catastali A1, A8 e A9 e massimo n. 3 pertinenze **5,0 per mille**;
- aliquota ordinaria **6,0 per mille**;
- aliquota terreni edificabili **4,5 per mille.**